

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'ANNO 2020, IL GIORNO 14 OTTOBRE, ALL'ORE 19,30
PRESSO LA SEDE DELLA P.A. RUVO SOCCORSO, SI È RIUNITA
L'ASSEMBLEA DEI SOCI, PER DISCUTERE E DELIBERARE
SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

- 1- MODIFICHE DELLO STATUTO PER ADEGUAMENTO ALLA
NUOVA DISCIPLINA PATTATA DAL D.LGS 117/2017
(COMES DEL TERZO SETTORE).

ASSUNTE LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA IL SIG. CASSANO
DOMENICO ANTONIO, VERBALISTA IL SIG. ARVANO VINENZO.
PRESIDENTE, CONSTATO CHE L'ASSEMBLEA È STATA
REGOLARMENTE CONVOCATA, CON LE MODIFICHE PREVISTE
DALLO STATUTO, CONTENENTE L'O.D.G., L'ORA E IL LUOGO
E CHE SONO PRESENTI N° 22 SOCI SU N° 26 ISCRITTI
NEL LIBRO SOCI, DICHIARA CHE ESSA DEVE RITENERSI
REGOLARMENTE COSTITUITA PER SUA VOLONTÀ VALIDA
NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DALLO STATUTO,
PER DISCUTERE E DELIBERARE SULL'O.D.G., PASSANDO
ALLA TRATTAZIONE DELL'O.D.G., IL PRESIDENTE COMUNICA
CHE IL CONSIGLIO DIRETTIVO HA RITENUTO NECESSARIO
INDIRE L'ASSEMBLEA DEI SOCI PER ESAMINARE E
APPROVARE LE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STATUTO
IN VIRTÙ DI QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS 117/2017 (ETS)
ALLA TERMINE DELLA LETTURA DELLO STESSO, L'ASSEMBLEA
È CHIAMATA ALLA DISCUSSIONE E ALLA MODIFICA.
A CONCLUSIONE DELLA LETTURA DEGLI ARTICOLI, VIENE
POSTO IN VOTAZIONE PALESE LO STATUTO MODIFICATO.
L'ASSEMBLEA CON VOTO UNANIME DELIBERA DI APPROVARE
IL NUOVO STATUTO MODIFICATO CHE VIENE ALLEGATO



Registrazione
Ufficio Territoriale di Bari
4 NOV 2020

Caricamento
Giuseppe PACCHIONE
Firma su delega del Presidente
Michele GAMBARDI

Registrazione
n. 2969
ESENTE

Ball

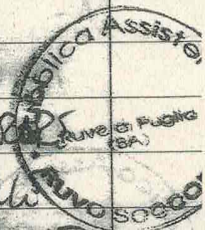
AL PRESENTE ATTO, FORMANDONE PARTE INTEGRANTE.
IL PRESIDENTE VIENE INCARICATO DI COMPIERE TUTTE
LE PRATICHE NECESSARIE PER LA REGISTRAZIONE
DEL PRESENTE ATTO, NON SOGGETTA ALL'IMPOSTA DI
REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 83, COMMA 3, DEL
D. LGS 117/2017.

IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO VENGONO INCARICATI
ALLA SOTTOSEZIONE DEL PRESENTE ATTO E
DELL'ALLEGATO STATUTO.

NUM. 1 ALTRO ESSENDOSI DA DISCUTERE E DELIBERARE
IL PRESIDENTE DICHIARA SCIOLTA L'ASSEMBLEA ALL'ORA
DE 20.30 PREVIA STESURA, LETTURA E APPROVAZIONE
DEL PRESENTE VERBALE.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE





PUBBLICA ASSISTENZA RUVO SOCCORSO OdV

Associazione di Volontariato fondata nel 1984



S T A T U T O

Aggiornamento 14 Ottobre 2020

In conformità al D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 "Codice del terzo settore"

TITOLO I – PROFILI GENERALI

Art. 1

DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

La Pubblica Assistenza Ruvo Soccorso - OdV, di seguito indicata in forma breve come "Associazione", è una associazione autonoma, libera e democratica. Essa è stata costituita il 1 Gennaio 1984 con il nome di Associazione AR 27 SER dai Signori Cassano Domenico Antonio, Di Domenico Francesco, Testini Pasquale e Damiani Antonio.

Art. 2

SEDE E LOGO

La sede legale ed operativa della P.A. Ruvo Soccorso OdV è a Ruvo di Puglia in Via Mondragone, 1. L'eventuale trasferimento della sede, non comporta modifiche al presente statuto, ma l'obbligo della sua comunicazione agli uffici competenti.

L'Organo di Amministrazione può istituire sedi e rappresentanze secondarie a seconda di eventuali necessità sia nello stesso comune che nei paesi limitrofi.

Art. 3

FINALITÀ ED ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la P.A. Ruvo Soccorso OdV, svolge le seguenti attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D.Lgs. 117 del 2017 ovvero: A, B, C, D, Q, Y, J, M.

Art. 4

NATURA VOLONTARIA DELL'ORGANIZZAZIONE

L'attività è svolta come azione volontaria e può prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni e servizi o la produzione e scambio di beni e servizi.

Art. 5

ATTIVITÀ STRUMENTALI

L'associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché esse siano secondarie e strumentali ad esse. Il loro esercizio è subordinato e condizionato all'emanazione di decreti ministeriali, previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117 del 2017:

1. Interventi e prestazioni sanitarie;
2. Servizi di trasporto sanitario e di emergenza e urgenza;
3. Servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
4. Gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
5. Promozione delle Associazioni dell'ETS tra cui la "Fratres" di Ruvo di Puglia per la donazione di sangue e organi;

6. Iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
7. Iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
8. Iniziative di Protezione Civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
9. Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
10. Organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
11. Organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
12. Organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane con disabilità e in condizioni, anche temporanee di difficoltà;
13. Promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze dell'ente cui siamo affiliati al momento;
14. Promozione della cultura e della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
15. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
16. Promozione delle iniziative contro la violenza femminile;
17. Assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
18. Attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.
19. Tutte le altre attività non previste, ma conformi allo statuto.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

Art. 6 DURATA, DISCIPLINA E RETI

L'associazione avrà durata illimitata. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dall'atto costitutivo, cui è allegato.

Può associarsi a Reti associative che svolgono attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza promozione o supporto degli enti del terzo settore, anche allo scopo di accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Art. 7 MODALITÀ

L'associazione intende svolgere la predetta attività in favore dei propri associati, di loro familiari, o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Tale attività potrà essere esercitata in queste forme o modalità.

TITOLO II – I SOCI

Art. 8 REQUISITI

Possono essere soci della P.A. Ruvo Soccorso OdV., tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare una regolare domanda all'Organo di Amministrazione, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di osservarne lo Statuto e i regolamenti.

L'Organo di Amministrazione, esamina entro i sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve essere composta almeno da sette soci. Se tale numero viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci volontari previo assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di dodici mesi non hanno diritto di voto in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere o essere eletti. I soci di età inferiore ai 18 anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 9 I DIRITTI

I soci hanno diritto di:

1. Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
2. Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
3. Chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
4. Di consultare atti e documenti dell'Associazione, previa autorizzazione rilasciata da un componente dell'Organo di Amministrazione su formale richiesta scritta, diretta allo stesso;
5. Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
6. Essere informati sulla vita associativa.

Art. 10
I DOVERI

I soci sono tenuti a:

1. Rispettare il presente Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
2. Essere in regola con il versamento della quota associativa;
3. Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
4. Impegnarsi al raggiungimento degli scopi associativi;

Art. 11
INCOMPATIBILITA'

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione. Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 12
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) Per morosità, ovvero quando entro il termine fissato dall'Organo di Amministrazione, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata;
- b) Per decadenza, per il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 11;
- c) Per esclusione, ovvero quando il socio, pur avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo;
- d) Per recesso, per il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Perdono le qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di socio è deliberata dal consiglio di Amministrazione. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso, ha 60 giorni di tempo per far ricorso all'assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Art. 13
VOLONTARIATO E LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Art. 14

I SOCI BENEMERITI

Sono soci benemeriti dell'Associazione, coloro i quali effettuano versamenti al fondo di dotazione, ritenuti di particolar rilevanza dall'Organo di Amministrazione. La proposta di benemerenzza, può essere fatta dal presidente oppure anche da un singolo socio facente parte dell'Organo di Amministrazione; questo nella prima assemblea utile, provvederà a deliberare.

TITOLO III – ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 15

ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- a. L'Assemblea degli associati;
- b. L'Organo di Amministrazione;
- c. Il Presidente;
- d. L'Organo di Controllo.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16

ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17

CONVOCAZIONE

L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici. È prevista la partecipazione e l'intervento all'assemblea, attraverso mezzi elettronici (Skype, Meet, Zoom, Teleconferenza ed Audio conferenza ecc..).

La percentuale minima di soci richiesta per convocare un assemblea, è di 1/10 per analogia con l'art. 2367 del Codice Civile.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18

TEMPI E SCOPI DELLA CONVOCAZIONE E QUORUM COSTITUTIVI

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro la fine del mese di Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consuntivo, ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta dell'Organo di Amministrazione o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione delle sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 19

ADEMPIMENTI E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando le deliberazioni riguardano singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con il diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto, la parità di voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed alla variazione della sede legale, sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio, sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 20
INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni associato può raccogliere fino ad un massimo di una delega.

Le riunioni dell'assemblea sono pubbliche. Il presidente dell'assemblea può decidere la non ammissione del pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

E' facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Ciascun associato ha un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati conferendo delega scritta. A ciascun associato può esser conferita al massimo una delega, tre deleghe se alla convocazione dell'Assemblea l'Associazione avrà oltre 500 soci. Il voto può esser espresso anche in forma elettronica, via posta certificata con l'utilizzo della forma digitale.

La rappresentanza non può esser conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 21
COMPETENZE

1. L'assemblea ordinaria:

- a. Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, le note e relazioni al bilancio dell'Organo di Amministrazione, il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche, i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche,
- b. Determina l'importo annuale delle quote associative, preventivamente il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli fra i soci all'Associazione
- c. Definisce le linee programmatiche della Associazione;
- d. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali, nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge
- e. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative, sulla esclusione degli associati, sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dall'Organo di Amministrazione, sull'istituzione di sezioni dell'Associazione, sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

1. L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38.

Art. 22
ORGANO DI AMMINISTRAZIONE – QUORUM E COMPETENZE

1. L'Organo di Amministrazione è composto da 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente.
2. L'Organo di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità,

indipendenza previsti dal Codice Etico dell'ente affiliato e dall'art. 2382 del Codice civile.

3. L'Organo di Amministrazione nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.
4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.
5. L'Organo di Amministrazione si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione, sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere inviato con qualsiasi mezzo di comunicazione almeno 7 giorni prima della data di convocazione, in caso di urgenza anche 3 giorni.
8. Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione, sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

L'Organo di Amministrazione, approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni dell'Organo di Amministrazione medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, l'Organo di Amministrazione delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (*e vincolante*).

L'Organo di Amministrazione:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 18;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale dell'ente Affiliato;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 23
DIREZIONE ESECUTIVA

L'Organo di Amministrazione, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente dello stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e del direttore dei servizi, al quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dall'Organo di Amministrazione con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti della direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

Qualora l'Organo di Amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

L'Organo di Amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza dell'Organo di Amministrazione comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 24
SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Il Segretario sotto la direzione ed il controllo del Presidente e dell'Organo di Amministrazione ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono:

- a) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico;
- b) I verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione;
- c) Il libro dei soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le email ed i numeri telefonici.

Art. 25
TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea dei Soci dura in carica 3 anni e può esser rieletto. Ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione. Gestisce direttamente il conto corrente bancario su procura scritta del Presidente. Provvede alla regolare tutela dei libri contabili dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate e le uscite; rimette ad ogni socio l'estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova conserva assegni e altri documenti; redige il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo da sottoporre al visto del Revisore dei Conti. Compete al Tesoriere la redazione annuale della documentazione necessaria a fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente, avvalendosi anche di un consulente esperto esterno.

Art. 26
PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea e ha il potere di convocarli sia in caso di riunione ordinaria che straordinaria.
Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione cessa per scadenza di mandato, dimissioni o per decisione dell'Assemblea.

Art. 27
ORGANO DI CONTROLLO

Qualora ricorrano le fattispecie previste dall'articolo 30 del D.lgs. 117 del 2017, l'associazione si doterà di un Organo di Controllo formato da un revisore contabile iscritto al relativo Registro, oppure da 3 membri revisori contabili iscritti al relativo Registro.

L'Organo di Controllo verifica l'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, vigila sull'osservanza della legge e degli Statuti dell'Associazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, contabile e organizzativo, sul funzionamento dell'Associazione e sulla conformità alle linee guida dell'eventuale bilancio sociale.

Le decisioni dell'Organo di controllo in caso di disaccordo fra i componenti, sono prese a maggioranza. Qualora si verifichi una situazione di parità prevale la posizione sostenuta o appoggiata dal Presidente. Ai componenti dell'Organo di Controllo, sono accessi tutti i poteri ispettivi e di controllo necessari. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 28
LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta all'Organo di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine l'Organo di Amministrazione non si sia pronunciato.

TITOLO IV – ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

Art. 29
BILANCI E SCRITTURE CONTABILI

I bilanci dell'associazione decorrono dal 1 gennaio di ogni anno e sono redatti secondo le disposizioni degli articoli 13 e 87 del d.lgs. 117 del 2017. Il bilancio predisposto dall'Organo di amministrazione è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117 del 2017. Il bilancio sociale sarà redatto nei casi e nei modi previsti dal D.lgs. 117 del 2017.

Art. 30
ESERCIZIO FINANZIARIO ED ENTRATE

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. Dalle quote degli aderenti;
- b. Dai contributi dei privati;
- c. Da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f. Da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. Da attività di raccolta fondi;
- h. Da attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i. Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j. Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
- l. Da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. Da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 5

Art. 31 IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 14, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in maniera indiretta, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 32 BILANCIO SOCIALE

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 33 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ente affiliato al momento, che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 34 ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO

L'associazione è attualmente registrata presso il registro generale delle organizzazioni di volontariato, n. 49 del 06.10.1993.

Gli amministratori provvederanno a richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Contestualmente gli amministratori richiederanno l'acquisizione della personalità giuridica.

**Art. 35
NORME DI CHIUSURA**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, che si compone di 13 facciate su 7 fogli, si rinvia alle norme del Codice civile e del Codice del Terzo Settore.

Letto, approvato e sottoscritto in data 14 ottobre 2020

CASSANO DOMENICO ANTONIO	<i>Cassano Domenico Antonio</i>
ANNA DI DOMENICO	<i>Anna Di Domenico</i>
DI VIRGILIO FRANCESCO	<i>Di Virgilio Francesco</i>
ARUANNO VINCENZO	<i>Aruanno Vincenzo</i>
RUBINI NICOLA	<i>Rubini Nicola</i>
CAPUTI VINICIO LUCA	<i>Caputi Vinicio Luca</i>
BUCCI PAOLO TONINO	<i>Bucci Paolo Tonino</i>
SCARDIGNO SALVATORE	<i>Scardigno Salvatore</i>
CAMPANALE MARCO	<i>Campanale Marco</i>
TESTINI ANTONIO	<i>Testini Antonio</i>
SERAFINA PAPARELLA	<i>Serafina Paparella</i>
PELLICANI SALVATORE	<i>Pellicani Salvatore</i>
PELLEGRINI MICHELE	<i>Pellegrini Michele</i>
DI Ceglie ANTONIO	<i>Di Ceglie Antonio</i>
PICCARRETA LORENA	<i>Piccarreta Lorena</i>
CASSANO STEFANO	<i>Cassano Stefano</i>
CASSANO ANTONELLO	<i>Cassano Antonello</i>